

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1009

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIAGU DEMARTINI, COVIELLO, D'AMELIO e SARTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1988 (*)

Istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 4, comma primo, numero 2, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nel delegare il Governo a provvedere al riordinamento della funzione ispettiva, delineava di fatto una nuova figura di ispettore: non più un controllore dell'attività scolastica con funzioni prevalentemente fiscali ed amministrative (come erano stati fino ad allora gli «ispettori centrali»), ma un «esperto professionale utilizzato dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione», insomma un consulente ad alto livello, un coordinatore dell'attività didattica, un fautore della migliore funzionalità della scuola. In effetti la profonda e integrale trasfor-

mazione che la stessa legge n. 477 del 1973 si accingeva ad operare nella realtà della scuola italiana, attribuendo un'ampia e non ancora conosciuta autonomia alle singole istituzioni scolastiche, rendeva allo stesso tempo indispensabile la creazione di questa nuova figura di operatore scolastico: un funzionario che, proveniente dal mondo attivo della scuola e perciò dotato, da un lato, di una approfondita conoscenza dei problemi concreti, e dall'altro fornito di un alto livello di preparazione culturale e di professionalità, passate al vaglio di un rigidissimo concorso, potesse costituire quel necessario raccordo fra l'amministrazione centrale (con i suoi indirizzi di politica scolastica generale) e la realtà

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concreta della scuola (con i suoi problemi particolari di funzionalità didattica), soprattutto al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche sparse sull'intero territorio nazionale, accanto ad una varietà e ricchezza di esperienze, anche una certa uniformità di indirizzi.

La detta «funzione ispettiva» doveva essere considerata e definita, secondo lo stesso articolo 4 della legge citata, «nel quadro di una visione unitaria... a livello centrale, regionale e provinciale», cioè come un'unica funzione che poteva espletarsi in campi territoriali diversi senza che per questo venissero in qualche misura modificati la natura e il ruolo della funzione stessa. Ma il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che avrebbe dovuto tradurre in termini concreti questi intendimenti, ha in parte tradito le direttive della legge di delega introducendo in maniera gratuita alcuni elementi di incertezza e di ambiguità in un dettato legislativo che appariva invece per tutti i versi chiarissimi. Infatti il detto decreto, all'articolo 4, pur definendo le mansioni della funzione ispettiva come unitarie e pur attribuendole alla competenza dell'intera categoria degli «ispettori tecnici», introduceva poi un'artificiosa quanto gratuita distinzione fra «ispettori tecnici periferici» e «ispettori tecnici centrali», senza dare una ragionevole giustificazione a tale dicotomia se non la seguente: «gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale». Occorre subito chiarire che tale distinzione appare, oltre che arbitraria, illogica, in quanto non si capisce come la funzione ispettiva, che ha la sua peculiare finalità - come abbiamo visto - nel rapporto fra amministrazione centrale e scuola attiva, possa essere svolta «in campo nazionale» senza che essa divenga nel momento stesso un intervento sulla realtà regionale, provinciale e anche delle singole istituzioni scolastiche, venendo così a sommarsi e a confondersi, di fatto, con gli interventi che la detta disposizione vorrebbe riservare agli ispettori tecnici periferici.

Gli ispettori tecnici periferici, da parte

loro, sono chiamati anche a svolgere, secondo le prescrizioni del quarto comma del citato articolo 4, «attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provveditori agli studi». E, in effetti, sia il ministro che i direttori generali del ministero si sono ampiamente serviti dall'opera degli ispettori tecnici periferici (utilizzati secondo le loro specifiche competenze) per attività di studio, di ricerca, di consulenza e di accertamento sull'intero territorio nazionale, non preoccupandosi di limitare il raggio di azione di questo tipo di ispettori alle singole circoscrizioni presso cui prestano servizio e attenendosi invece al principio che, per motivi di funzionalità pratica, l'attività delle due categorie di ispettori non può essere in alcun modo distinta, così che i compiti che vengono di volta in volta loro affidati finiscono per risultare esattamente gli stessi.

Ugualmente gratuito ed erroneo appare, di conseguenza, l'aver previsto, nell'articolo 38 dello stesso decreto, un concorso (pur per soli titoli) per il passaggio dalla qualifica di ispettore tecnico periferico a quella di ispettore tecnico centrale. Gli ispettori periferici dovrebbero, ai sensi di tale dispositivo, sostenere un concorso per dimostrare di essere idonei a svolgere dei compiti che già istituzionalmente svolgono e per cui sono stati già dichiarati idonei attraverso un difficilissimo concorso (!).

Ma la situazione giuridica riguardante gli ispettori tecnici, già sufficientemente ingarbugliata, si è poi ulteriormente deteriorata con la successiva legge 11 luglio 1980, n. 312, volta a definire il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato. Infatti, l'articolo 46 di tale legge dispone che gli ispettori tecnici periferici vengano inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, cioè allo stesso livello e con lo stesso trattamento economico riservato ai presidi. Si realizza così il paradosso che un preside che abbia affrontato, per accedere al ruolo ispettivo, un impegnativo concorso (fra i più severi e selettivi che le norme per il reclutamento del personale della pubbli-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ca amministrazione prevedano), dovrà poi accontentarsi di rimanere, per ciò che riguarda collocazione in carriera e trattamento economico, nella situazione in cui già si trovava. Si tratta indubbiamente di uno strano e aberrante modo di riconoscere i meriti individuali e la professionalità di una categoria che, per i delicati e importanti compiti che è chiamata a svolgere, dovrebbe essere posta ai vertici delle strutture della pubblica istruzione.

Occorre subito aggiungere, a questo proposito, che vi è stato, per il passato, un costante orientamento legislativo che ha sempre riservato alla funzione ispettiva un posto di preminenza in seno alla carriera dirigenziale dello Stato, e che gli aberranti criteri di disconoscimento di tale funzione, adottati dalla citata legge n. 312 del 1980, sono un fatto recente e sporadico. Ne costituiscono prova: il testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che collocava l'ispettore di allora (con funzioni molto simili, per competenza richiesta e responsabilità attribuite, a quelle dell'attuale ispettore tecnico) a un posto molto alto nella scala gerarchica, addirittura al di sopra del direttore di divisione; e inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, che riconosceva all'«ispettore scolastico» (che svolgeva peraltro funzioni in un ambito territoriale molto limitato) un parametro di stipendio fra i più elevati nel mondo della scuola, superiore anch'esso a quello attribuito al direttore di divisione.

Anche oggi, del resto, gli ex «ispettori centrali» (che, in virtù di una norma transitoria dettata dall'articolo 124 del già citato decreto n. 417 del 1974, svolgono le attuali funzioni di ispettori tecnici centrali) già godono, e giustamente, del trattamento economico di dirigente superiore. È quindi per una elementare norma di buon ordine amministrativo e di giustizia retributiva che non si può ammettere che una categoria di dipendenti dello Stato, chiamati a svolgere

la stessa funzione (quella ispettiva, appunto), con gli identici compiti e responsabilità, venga arbitrariamente spezzata in due tronconi: uno valutato correttamente ed inquadrato nella dirigenza statale; l'altro severamente mortificato e congelato nel trattamento economico che già possedeva prima di accedere alla funzione ispettiva.

Da tutto quanto sopra esposto balza con evidenza la necessità di provvedere con urgenza alla unificazione dei ruoli, oggi distinti e fortemente sperequati, di «ispettore tecnico centrale» e di «ispettore tecnico periferico», per farli convergere nel ruolo unico di «ispettore tecnico». La detta proposta trova, fra l'altro, conforto e sostegno giuridico nella legge 28 ottobre 1970, n. 775, che all'articolo 17 – dettando un nuovo testo per l'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 – prescrive «l'unificazione dei ruoli, centrali e periferici della stessa amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe». E qui v'è da osservare, *ad abundantiam*, che nel caso specifico da noi considerato non si tratta di funzioni analoghe, ma addirittura identiche.

Diremo, per concludere, che solo provvedendo a questa unificazione si darà vera e corretta attuazione alla legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, ed in definitiva anche al decreto legislativo 31 maggio 1974, n. 417 (che, pur con qualche ambiguità, ha comunque confermato anch'esso la «unitarietà» della funzione ispettiva e l'identità dei compiti che i due tipi di ispettori, centrali e periferici, sono chiamati a svolgere). Non è, per ultimo, da trascurarsi il fatto che il presente disegno di legge, proponendosi di far chiarezza sull'assetto organico e retributivo di uno dei più delicati e importanti settori dell'amministrazione statale, potrà portare ad un rasserenamento della situazione oggi esistente e, insieme, ad una migliore e più ordinata funzionalità della scuola italiana, con notevole vantaggio del pubblico interesse.

PROPOSTA DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione.

2. Al detto personale si applicano lo stato giuridico ed il trattamento economico già attribuito agli ispettori centrali dei settori scolastici, di cui alla dotazione organica stabilita dall'allegato II, tabella IX, quadro B, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. Gli ispettori tecnici dipendono funzionalmente ed amministrativamente dal Ministro della pubblica istruzione, qualunque sia l'ambito territoriale di operatività.

Art. 2.

1. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici centrali e degli ispettori tecnici periferici, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 3.

1. Le modalità di accesso al ruolo unico degli ispettori tecnici sono quelle di cui agli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

2. Rimane in vigore la suddivisione degli ispettori tecnici per settori di competenza nelle varie discipline, prevista dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. I compiti e le mansioni degli ispettori tecnici sono quelli indicati all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ove si definisce la funzione ispettiva.

4. Gli ispettori tecnici possono essere assegnati alle varie circoscrizioni regionali e interregionali, presso le sovrintendenze scolastiche, ovvero al Ministero della pubblica istruzione. Il numero degli ispettori da assegnare ai detti ambiti territoriali o alla sede centrale è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

5. Sono consentiti trasferimenti e passaggi, a domanda, da una circoscrizione all'altra, o da una circoscrizione al centro e viceversa, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

1. I posti del soppresso ruolo di ispettore tecnico periferico sono assorbiti da quelli del nuovo ruolo unitario.

2. Il servizio prestato dagli ex ispettori tecnici periferici nella carriera di provenienza è valutato per intero, agli effetti della progressione economica, nel nuovo ruolo di ispettore tecnico.

Art. 5.

1. Nella prima attuazione della presente legge, nel ruolo degli ispettori tecnici sono iscritti, anche in soprannumero, gli ispettori centrali di cui alla dotazione organica stabilita dall'allegato II, tabella IX, quadro B del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748: essi conservano *ad personam* l'attuale qualifica di dirigente superiore.

Art. 6.

1. Sono abrogati il comma secondo dell'articolo 4 e gli articoli 38, 42, 124 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed ogni altra norma comunque incompatibile con la presente legge.